

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI ORIENTAMENTO

(D.M.25/03/1998 N. 142)

tra

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Sassari – Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Sassari, viale Mancini n.5, d'ora in poi denominata "ente promotore", rappresentata dal Direttore della SS.PP.LL., Prof. Giovanni Maria Uda

e

il Tribunale di Sorveglianza di Sassari con sede in Sassari via Budapest n.34 d'ora in poi denominata "ente ospitante", rappresentata dal Magistrato Di Sorveglianza Per il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari Dott.ssa Ida Aurelia Soro

premesse

che l'art.37 del D.L 98/2011, così come convertito in legge, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, prevede che i capi degli uffici giudiziari possano stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per lo svolgimento di attività di collaborazione con i Magistrati ordinari ;

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante lo svolgimento di attività formative presso gli Uffici Giudiziari di neolaureati in giurisprudenza, in modo da costituire un proficuo rapporto tra mondo accademico e attività giurisdizionale ed educazione dei futuri giuristi più completa e collegata alla pratica, nonché la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 1 co.1 D.M. 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18, co. 1, lett. a, L.24/6/1997 n. 196, possono promuovere tirocini di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 31/12/1962 n. 1859;

si conviene e si stipula quanto segue:

art.1

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. c) del Decreto 25/3/1998 n. 142, l'Ente Ospitante s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture, *gli specializzandi della SSPL di Sassari, in qualità di tirocinanti*

art.2

1. i tirocinanti svolgeranno presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari il loro tirocinio con impegno professionale esclusivo per tutta la durata, con incompatibilità dell'eventuale studio di appartenenza

Ida *B*

(laddove il tirocinante sia anche praticante di uno studio legale) rispetto all'Ufficio presso il quale il tirocinante svolge lo stage.

2. durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'ente promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un Magistrato indicato dall'Ente Ospitante, attraverso il Magistrato formatore, che redigerà al termine dello stage previsto, una relazione che trasmetterà al Capo dell'Ufficio.

Ciascun Magistrato non potrà avere più di due tirocinanti in affidamento contemporaneo.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso l'Ente Ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto di orientamento - il cui schema costituisce parte integrante della presente convenzione- :
 - il nominativo del tirocinante ;
 - il nominativo del tutor dell'Ente Ospitante;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in Ufficio;
 - la sezione dell'Ufficio presso la quale svolgerà il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

art.3

durante lo svolgimento tirocinio lo stagista è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto di orientamento osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'Ente Ospitante;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, come meglio specificato in seguito;
4. qualora si verificassero, da parte dello stagista, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Ente Ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dalla SS.PP.LL sospendere od interrompere lo svolgimento del tirocinio o recedere dal rapporto con il tirocinante; tali provvedimenti devono essere motivati e comunicati in forma scritta allo stagista e all'ente promotore;
5. lo stagista può recedere dal rapporto di formazione mediante comunicazione da inviarsi all'ente promotore e all'ente ospitante, con congruo preavviso, salvo che non sussistano gravi motivi che giustificano il recesso immediato.

art. 4



1 L'ente promotore garantisce la copertura assicurativa degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (ai sensi del D.M. 10/10/1985, art.127 e 190 del Testo Unico n. 1124/65, così come previsto nella circolare n.632 PG del 22/06/1999), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso d'incidente durante lo svolgimento dello stage, l'ente ospitante s'impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'ente promotore) ed all'ente promotore.

2. L'ente promotore s'impegna a far pervenire alla Regione ed alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia d'ispezione, copia della convenzione del progetto formativo e di orientamento.

art. 5

L'ente ospitante si impegna a:


- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- contribuire all'elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico stagista;
- comunicare tempestivamente l'eventuale proroga, sospensione o estinzione anticipata del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo stagista e il responsabile dell'ente ospitante per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale.

art. 6

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula, con una durata di 3 anni ed è rinnovabile automaticamente salvo disdetta di una delle parti, nei limiti di tempo di cui all'art. 3, n. 5 della presente convenzione.
2. La disdetta deve pervenire al destinatario, tramite raccomandata o mezzo equipollente, almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al regolamento quadro dell'Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura di attivazione di tirocini e stage (approvato da Senato Accad. e Consiglio di Amm. nel marzo 2007).




art. 8

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli articoli 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'ente promotore, uno dal soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà a Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, da parte del Presidente del Tribunale di Sassari, città dove il Collegio arbitrale avrà sede.

Sassari, 08/08/2014

Il soggetto ospitante
Per Il Presidente
Dott.ssa Ida Aurelia Soro



Il soggetto promotore

Il Presidente

Prof. Giovanni Maria Uda

